



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

28297-20

Composta da:

PATRIZIA PICCIALLI

- Presidente -

Sent. n. sez. 509/2020

UGO BELLINI

UP - 16/09/2020

VINCENZO PEZZELLA

R.G.N. 13284/2020

ALESSANDRO RANALDI

Motivazione Semplificata

DANIELE CENCI

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a

(omissis)

avverso la sentenza del 06/12/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che
ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli il 6 dicembre 2019, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Torre Annunziata il 17 maggio 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto (omissis) responsabile del reato di furto consumato aggravato, per essersi impossessato, in concorso con (omissis) (omissis), del portafogli di un passeggero della circumvesuviana, (omissis), con le aggravanti della destrezza e dell'aver agito all'interno di un mezzo di trasporto, fatto commesso il (omissis), in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia, previo aumento per la recidiva qualificata contestata e ritenuta e per la continuazione ed operata la diminuzione per il rito, ha, invece, escluso l'aumento per la continuazione, erroneamente applicato, essendo unico il reato contestato, ed ha rideterminato, riducendola, la pena.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza (omissis), tramite difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale denuncia promiscuamente violazione di legge (art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen.) e difetto di motivazione, che sarebbe mancante ovvero meramente apparente e manifestamente illogica.

Il ricorrente richiama preliminarmente l'insegnamento di Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088: *«In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo».*

Ciò posto, contesta la illegittimità e la erroneità del riconoscimento nel caso di specie dell'aggravante della destrezza, in quanto il convincimento al riguardo manifestato dai decidenti sarebbe, a suo avviso, *«assolutamente smentito[o] dalle risultanze in atti atteso che è evidente come, nella fattispecie, l'imputato, invece, approfittando della calca in ingresso e in uscita dal treno, riusciva a procurarsi un rapido contatto fisico con la vittima al fine di impossessarsi del suo portafoglio. Pertanto, non poneva in essere alcuna azione per creare condizioni favorevoli la sottrazione del bene limitandosi, piuttosto, ad approfittare della distrazione, non provocata, del proprietario del bene asportato. In pratica, non operava per creare le condizioni favorevoli alla sottrazione ma si limitava a percepirla nella realtà fenomenologica a lui esterna ed a volgerle a proprio favore, inserendovi la propria azione appropriativa del bene altrui»* (così alla p. 3 del ricorso).



Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso ripropone la stessa identica questione già posta con l'atto di appello e già adeguatamente affrontata e risolta dalla Corte territoriale, la quale ha spiegato che *«i due imputati non si sono affatto limitati approfittare di una situazione altrimenti creatasi di confusione oppure di un momento di distrazione della persona offesa da loro artatamente provocato, bensì hanno posto in essere delle condotte positive idonee ad eludere l'ordinaria vigilanza del soggetto passivo, agendo peraltro con particolare celerità e abilità dato che sono riusciti a sottrarre il portafogli dal luogo dove la vittima lo aveva riposto in pochi istanti e senza che se ne accorgesse. Infatti, dagli atti è emerso che costoro utilizzavano un modus operandi ben preciso e senza dubbio organizzato, individuando una vittima, introducendosi all'interno del vagone subito dopo di lei, circondandola davanti e dietro e spingendola, appropriandosi del portafogli e velocemente scendendo dal treno prima che esso ripartisse»* (così alla p. 6 della sentenza impugnata).

Che i due autori abbiano posto in essere una condotta attiva, consistita nello spintonare forte la vittima individuata, condotta tale da sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla *res* (non limitandosi, invece, ad approfittare di situazioni di disattenzione non provocate dagli stessi o della calca) è comprovato dalle informazioni sulla dinamica dei fatti fornite dai giudici di merito: (omissis) , infatti, ha denunciato alla polizia giudiziaria che *«nell'entrare nel vagone riceveva una forte spinta da dietro [...] La dinamica era sempre la stessa ed era stata ripresa dall'impianto di sorveglianza: il (omissis) al momento dell'arrivo del treno si porta alle spalle della vittima prescelta ed insieme al coimputato [(omissis)] le si stringono intorno spingendola: dopo pochi istanti e prima che il treno riparta escono dal vagone»* (così alla p. 3 della sentenza impugnata).

2. Correttamente, dunque, i giudici di merito hanno riconosciuto la sussistenza dell'aggravante contestata, proprio alla stregua dell'insegnamento di legittimità impropriamente invocato dalla difesa.

3. Il ricorso, siccome manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile.

Alla relativa declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni ostative (cfr. Corte



Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di una somma nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16/09/2020.

Il Consigliere estensore

Daniele Ceci


Il Presidente

Patrizia Piccialli


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 12/10/2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Irene Caliendo


